



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

PUBBLICAZIONE NEWS

Ufficio del Massimario

Termine per impugnare le pronunce giurisdizionali: cumulabilità della sospensione prevista in materia di definizione agevolata con quella dei termini processuali disposta per l'emergenza epidemiologica da Covid-19; integrale assorbimento della sospensione feriale.

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Processo tributario - Definizione agevolata – Appello tributario - Termine per impugnare - Termine lungo - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 – Applicazione automatica - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità.

In virtù del principio di non cumulabilità delle cause di sospensione dei termini processuali in caso di coincidenza o di sovrapposizione dei periodi, la sospensione del termine per impugnare le pronunce giurisdizionali, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera *ex lege* e, in quanto eccezionale, assorbe la sospensione feriale. La medesima sospensione, tuttavia, si cumula con quella disposta dalla normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, normativa che infatti ha espressamente ed eccezionalmente sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari.

La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare le pronunce giurisdizionali, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ragione della natura eccezionale di quest'ultima, ma non con la sospensione feriale, che resta invece interamente assorbita dalla sospensione stabilita nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata.

Riferimenti

Giurisprudenziali

Conformi: Cass., sez. 5, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020; Cass., sez. VI, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021; Cass., sez. 5, Ordinanza n. 33069 del 09/11/2022;

Rif. normativi

Art. 6, comma 11, decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito dalla 17 dicembre 2018, n.136

Art. 83, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27

Art. 36, decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40

Art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

PUBBLICAZIONE NEWS

Ufficio del Massimario

Dati sentenza

Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 24173 del 17 giugno 2025, dep. 29 agosto 2025

Redattore: Cons. Francesco Antonino Cancilla